

Spettabile
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

E p.c.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22
00153 – Roma

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
Per le Province di Salerno e Avellino
sabap-sa@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 8957]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza pari a 19,96 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Andretta (AV) – Proponente: ANDRETTA PV S.r.l. – **Integrazioni documentali**

In riferimento alla nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Prot. Num. 0009278-P del 26.05.2023, si significa quanto segue.

- In merito alle richieste riportate ai **Punti 1, 2 e 5**, si allega il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) rilasciato dal Comune di Andretta, in data 21.06.2023, per quanto concerne le particelle interessate dal progetto in esame (site nel suddetto Comune, in località Formicoso – Arenara/Bosco San Giovanni);
- In merito alla richiesta riportata al **Punto 3**, si evidenzia che non vi sono interferenze con aree e siti contaminati D.G.R. 988/2020. A tal proposito, si allega l’elaborato grafico “Siti contaminati” riportante l’individuazione dei siti individuati dal “Piano di Bonifica” della Regione Campania;
- In merito alla richiesta riportata al **Punto 4**, si fa presente che gli elaborati di dettaglio a cui viene fatto riferimento sono stati già forniti al MASE in fase di presentazione della richiesta di VIA;
- In merito alla richiesta riportata al **Punto 6**, si fa presente che nella descrizione dell’effetto cumulo si possono includere soltanto gli impianti già esistenti, atteso che non sia disponibile un portale regionale dal quale evincere la presenza di impianti in via di autorizzazione o di istruttoria. A tale riguardo, si precisa che la valutazione degli impatti cumulati con progetti in istruttoria non appare lecita in quanto non è dato sapere se tali progetti saranno nel futuro effettivamente autorizzati (e se sì, in che misura modificati rispetto alle istanze di partenza). Ulteriori render potrebbero essere prodotti con le stesse modalità di quelli già presenti nel progetto in valutazione, i quali sono stati eseguiti secondo modalità tecnicamente corrette e pertanto immotivatamente contestate da Codesto MIC nella nota. A tale

proposito, si sottolinea che non appare lecito chiedere al Proponente di includere gli impianti in via di autorizzazione o già autorizzati ma non ancora realizzati. Questo, sia per i motivi sopra espressi che, ancor più, perché la complessità e la magnitudo del relativo onere computazionale sarebbero comunque legate alla conoscenza di dettaglio delle particolarità spaziali e geometriche dei singoli progetti. Tale tipo di valutazione è, ad avviso dello scrivente, in capo all'Ente e non al Proponente;

- In merito alla richiesta riportata al **Punto 7 e 8**, si allega la versione aggiornata dell'elaborato "SIA-REL.01a - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - Quadro Programmatico", il quale è stato integrato (come richiesto) con uno specifico paragrafo facente riferimento al comma 8, art. 20 del D.Lgs. 199/2021 ("D.lgs. 199/2021 – "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"). Alla fine di questo nuovo paragrafo, tra l'altro, è presente la tavola "Inquadramento delle opere in progetto rispetto alle aree idonee D.lgs. 199/2021"; trattasi di una tavola grafica riportante (oltre ovviamente al layout di progetto) l'indicazione delle aree di tutela e vincolate relativamente al patrimonio culturale e paesaggistico (Beni VIR - Beni Culturali puntuali - Beni culturali areali), con buffer di 500 metri (così come indicato nell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.), e tenendo conto delle ultime disposizioni normative in merito alle fasce di rispetto. Inoltre, si allega anche la tavola "Compatibilità comma 8 Art.20 del D.Lgs. 199/2021". A tal proposito, risulta doveroso evidenziare che la Regione Campania non ha ancora individuato una zonizzazione circa le aree idonee per la realizzazione di impianti FER e, come normato dal comma 7 dell'Art.20 del D.Lgs. 199/2021, *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile"*;
- In merito alle richieste riportate ai **Punti 9, 10 e 11**, si allega il template GIS compilato come da manuale (reperito, insieme al manuale di compilazione stesso, sul sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia), così da adeguare la documentazione archeologica trasmessa (ai sensi del comma 1, art. 25 del D.Lgs. 50/2016), alle modalità di redazione previste nel punto 4 "Fase prodromica" e nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del DPCM 14-02-2022. Si allegano inoltre la tavola "VRD – Carta del rischio" (archeologico), la quale illustra come l'area di impianto ricada principalmente in una zona a "basso rischio archeologico", e la tavola "VRP – Carta del potenziale" (archeologico), la quale illustra invece come l'area di impianto ricada principalmente in una zona a "basso potenziale archeologico".

Roma, 11-09-2023

ANDRETTA PV S.r.l.

